

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 DICEMBRE 1991

Modifiche alla legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477, «Delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato» recita:

«A decorrere dal 1° ottobre 1974 il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria ed artistica avviene il 1° ottobre successivo alla data di compimento del 65° anno di età.

Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente in servizio al 1° ottobre 1974

che, per effetto del disposto del comma precedente, debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età e non abbia raggiunto il numero di anni di servizio attualmente richiesto per il massimo della pensione è consentito rimanere in servizio su richiesta fino al raggiungimento del limite massimo e comunque non oltre il 70° anno di età.

La disposizione di cui al comma precedente si applica fino al conseguimento dell'anzianità minima per la quiescenza anche al personale che, in servizio al 1° ottobre 1974, al compimento del 65° anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione.

Al personale, di cui alla presente legge, che verrà collocato a riposo a partire dal 1° ottobre 1973, sarà corrisposto un trattamento provvisorio di pensione nella misura dell'ottanta per cento dello stipendio e degli altri eventuali assegni pensionabili di godimento all'atto della cessazione dal servizio, salvo conguaglio alla definitiva liquidazione.

Al personale direttivo, ispettivo, docente e non docente che cesserà dal servizio nel periodo dal 1° settembre 1973 al 25 luglio 1975 in applicazione dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 366, il trattamento di pensione e l'indennità di buonuscita o di previdenza saranno riliquidati sulla base del trattamento che avrebbe conseguito per effetto del riordinamento dei ruoli di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 3 e di cui all'articolo 10».

Il secondo e il terzo comma di tale articolo consentono al personale della scuola che abbia raggiunta l'età pensionabile di rimanere in servizio - comunque non oltre il 70° anno di età - per conseguire rispettivamente il massimo o il minimo della pensione.

Requisito indispensabile è la presenza in servizio al 1° ottobre 1974.

Tale requisito è stato parzialmente «accantonato» con la sentenza 26 settembre 1990, n. 444, della Corte costituzionale, a favore del personale in attività che, al conseguimento del 65° anno, non abbia maturato il diritto al minimo della pensione. Esistono casi di dipendenti che, avendo raggiunto il minimo, ma non essendo stati in servizio alla fatidica data, non possono fruire del «beneficio» concesso ai sensi della citata sentenza n. 444, del 1990. Poichè l'orientamento politico tende alla elevazione dell'età pensionabile, non solo nel settore privato, ma anche nell'ambito dei dipendenti statali, non contemplati dalla legge n. 477 del 1973, il presente disegno di legge è finalizzato a concedere la facoltà di permanere in servizio, a domanda, fino al compimento del 70° anno, a tutto il personale statale che, raggiunta l'età pensionabile secondo la norma vigente, non abbia maturato il diritto al massimo della pensione. Ciò consentirebbe di cominciare ad attuare il principio di razionalizzazione, almeno nell'ambito dell'Amministrazione statale, tanto spesso auspicato dalla gran parte della classe politica e dalle forze sociali.

A fine di porre rimedio a tale situazione vi propongo di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 15 della legge 30 luglio 1973, n. 477 è sostituito dal seguente:

«Art. 15. - 1. Al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna, primaria, secondaria e artistica, che debba essere collocato a riposo per raggiunti limiti di età è consentito di rimanere in servizio su richiesta, fino al compimento del settantesimo anno di età, qualora non abbia maturato il diritto al massimo della pensione».